

ORIGINALE

**COMUNE DI SORDIO**

Provincia di Lodi

ORDINANZA DEL SINDACO**REGISTRO GENERALE**

Numero	Data
14	04-08-2025

OGGETTO:	AZIONI DI CONTRASTO ALL'ABBANDONO INDISCRIMINATO DI RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE ED ALLE MODALITA' DI RACCOLTA
-----------------	---

PREMESSO CHE sempre più spesso si verificano sul territorio comunale fenomeni di abbandono indiscriminato di rifiuti, problematica annosa da scongiurare e da contrastare;

CONSIDERATO CHE la giacenza del rifiuto abbandonato sul territorio può disincentivare il cittadino alla corretta differenziazione, incrementando ulteriori abbandoni da parte degli utenti creando delle vere e proprie discariche abusive;

PRESO ATTO CHE alcune utenze non conferiscono i rifiuti di fronte la propria abitazione ma, nonostante il rispetto dei giorni di raccolta e la corretta differenziazione, delocalizzano gli stessi nelle vicinanze, non rispettando il criterio del servizio porta a porta, generando anch'esso piccoli cumuli con rifiuti di più utenze che, di conseguenza, agevolano gli abbandoni;

ATTESO CHE è stata riscontrato un cattivo utilizzo da parte dei cittadini dei cestini porta rifiuti che, spesso, diventano sito di abbandono dei sacchi dei rifiuti domestici o rifiuti ingombranti;

VISTO CHE alcuni cittadini non effettuano la corretta differenziazione dei rifiuti, utilizzando contenitori o sacchetti non conformi ed inoltre non rispettano la calendarizzazione e gli orari dei conferimenti;

CONSIDERATO, altresì, che:

- l'accumulo di rifiuti abbandonati sul territorio sta comportando evidenti implicazioni di carattere igienico sanitario, sta generando serie difficoltà nella gestione del servizio di igiene ambientale e sta comportando l'impiego straordinario di mezzi e personale per il continuo recupero di quanto illecitamente abbandonato, a discapito del normale svolgimento delle attività ordinarie;
- tutto ciò sta vanificando i risultati che ad oggi si erano ottenuti in termini di percentuale di differenziata, comportando danni economici all'Ente

RITENUTO che sia indispensabile arginare l'abbandono, intraprendendo ogni attività utile alla repressione, compreso un'ulteriore campagna di sensibilizzazione del cittadino e delle attività commerciali al corretto conferimento del rifiuto nei giorni, nell'orario e nei modi previsti;

SENTITI gli uffici che concordano sulla necessità di iniziative particolarmente incisive e disincentivanti l'abbandono;

CONSIDERATO che anche il Regolamento comunale sui rifiuti vieta di gettare, versare e depositare abusivamente sulle aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale, qualsiasi rifiuto ed in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione;

RITENUTO necessario contrastare le condotte di singoli utenti indisciplinati e fortemente ostili al rispetto delle regole della civile convivenza, indifferenti al problema ambientale ed al danno, anche economico, causato all'ente;

CONSIDERATO che la maggior parte delle volte le persone, con assoluta indifferenza, trasportano a bordo dei propri veicoli anche grossi quantitativi di rifiuti solidi urbani provenienti da attività domestiche per poi depositarli sulle aree pubbliche, soprattutto in prossimità dei cestini e dei contenitori per la raccolta di abiti usati, assoggettati in precedenza alla semplice sanzione amministrativa pecuniaria e non ad altre misure più afflittive e dissuasive;

RITENUTI, altresì, che tali comportamenti non siano oltremodo tollerabili e ritenuta necessaria attuare un'attività repressiva in materia di rifiuti;

RITENUTO sollecitare agli organi di polizia ad attuare strumenti repressivi più efficaci di quelli usuali per contenere il fenomeno ed impedire l'emergenza;

RITENUTO rendere più incisiva l'attività svolta dal personale della Polizia locale per la prevenzione e la repressione delle condotte illecite di abbandono dei rifiuti nel territorio comunale, applicando compiutamente quanto previsto dalla L.137/2023 che stabilisce l'applicazione di un'ammenda penale – e non più della sola sanzione amministrativa – nel caso di abbandono di rifiuti con possibilità di sequestrare penalmente il veicolo col quale è stata posta in essere la violazione;

RITENUTO, esperite le indagini del caso con l'ausilio di immagini delle telecamere di videosorveglianza o altro sistema, reprimere il fenomeno dell'abbandono illecito di rifiuti, con conseguente redazione degli atti di deferimento all'Autorità Giudiziaria, a carico di cittadini che, facendo uso del proprio veicolo privato, abbandonano sulla pubblica via rilevanti quantità di rifiuti;

ATTESO che la Polizia Municipale potrà eseguire, i controlli anche in abiti borghesi, presso i luoghi maggiormente interessati dal conferimento illecito di rifiuti, al fine di cogliere i trasgressori in flagranza di reato, al contempo definendo le procedure di deferimenti all'A. G. e sequestro del veicolo di persone già individuate per conferimento illecito di rifiuti;

DATO ATTO CHE è stata pubblicata in G.U. Serie Generale 9 ottobre 2023 n. 236, la legge 9 ottobre 2023, n. 137, recante la conversione del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, vigente dal 110 ottobre 2023 contenente varie disposizioni urgenti anche in materia ambientale e di salute;

PRESO ATTO, in particolare, dell'articolo 6-ter, che stabilisce:

1. "Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da **mille euro a diecimila euro**. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio".
2. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni: • all'articolo 24, comma 1, dopo le parole: «di cui agli articoli 316-bis, 316-ter,» sono inserite le seguenti: «353, 353-bis,»; • all'articolo 25-octies.1:
3. dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 512-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da **250 a 600** quote»;
4. al comma 3, le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2 e 2-bis»;
5. alla rubrica sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «e trasferimento fraudolento di valori».
6. al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: • all'articolo 240-bis, primo comma, le parole: «dagli articoli 452-quater, 452-octies, primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-sexies, 452-octies, primo comma, 452-quaterdecies»; • all'articolo 452-bis, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi»; • all'articolo 452-quater, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà»;

PRESO ATTO CHE il nuovo reato di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti introdotto dall'articolo 6-ter, comma 1, del D.L. n. 105/2023, posto in essere da un comune cittadino privato, è sanzionato, ai sensi del revisionato articolo 255, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006, non più con una sanzione

amministrativa pecuniaria da **trecento euro a tremila euro**, bensì penalmente: «Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda **da mille euro a diecimila euro**. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio».

Atteso che per gli abbandoni di rifiuti, effettuati da un titolare d'impresa o responsabile di ente, la disciplina sanzionatoria continua a rinvenirsi nell'articolo 256, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006, che stabilisce:

«Si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, le seguenti pene:

- l'arresto da tre mesi a un anno o l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi»;

DATO ATTO che l'abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni e dai rifiuti prodotti da fumo continua a configurare un illecito amministrativo ed è comunque vietato l'abbandono di tali rifiuti sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi (articolo 232-ter, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006); l'articolo 6-ter, D.L. n. 105/2023, ha lasciato, di fatto, invariato l'articolo 255, comma 1-bis del D.Lgs. n. 152/2006, che contiene la disciplina sanzionatoria amministrativa per l'abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni e dei rifiuti prodotti da fumo. Esso, infatti, stabilisce:

«Chiunque viola il divieto di cui all'articolo 232-ter è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro **trenta a euro centocinquanta**. Se l'abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all'articolo 232-bis, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio».

RAVVISATA la necessità di arginare un tale fenomeno dell'abbandono incontrollato dei rifiuti e materiali, che provoca l'insorgere di micro-discardie con conseguenze igienico-sanitarie e di decoro che determinano un aggravio dei costi per l'Ente e la cittadinanza;

Ritenuto pertanto, nella qualità di Autorità Sanitaria locale a tutela dell'incolumità pubblica ed in considerazione della situazione ambientale suddetta, di intervenire con una ordinanza contingibile ed urgente che integri e supplisca alla carenza di strumenti adeguati ad impedire il degrado igienico-sanitario del territorio;

RITENUTO necessario ed inderogabile provvedere in merito assumendo un'apposita ordinanza;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 in particolare gli articoli sopra richiamati;

VISTI, altresì il R.D. n. 1265/34 (Testo Unico Leggi Sanitarie);

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 50 comma 5 del d.lgs. 267/00 che recita: "5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali."

ORDINA

1. SUL TERRITORIO COMUNALE È VIETATO: - gettare, versare e depositare abusivamente sulle aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semi - solido e liquido ed in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti. Il medesimo divieto vige per i canali, corsi d'acqua, fossati, argini, sponde ecc.

A) esporre i rifiuti, in relazione alle tipologie previste dal calendario della raccolta, non adiacenti alla propria abitazione ma presso altra abitazione o su area distante dalla propria abitazione o in orari differenti rispetto a quanto indicato dall'azienda addetta alla raccolta;

B) utilizzare sacchi o contenitori non conformi, rispetto alla tipologia consegnata dall'Ente;

C) è fatto DIVIETO a chiunque di depositare, scaricare o abbandonare sacchetti contenenti rifiuti differenziati e indifferenziati, all'interno dei cestini posti nelle aree pubbliche e davanti ai cassonetti adibiti alla raccolta degli abiti usati ;

D) è fatto DIVIETO a chiunque di gettare per terra mozziconi di sigarette, pacchetti di sigarette, involucri di cibi e/o qualsiasi altro rifiuto minuto su strade, piazze e altre aree pubbliche.

AVVERTE CHE

Salva ed impregiudicata l'applicazione di ulteriori sanzioni previste da normative specifiche e regolamenti, l'inottemperanza alla presente ordinanza comporta le seguenti sanzioni:

ILLECITI AMMINISTRATIVI

- Per inosservanza ai punti A e C ammenda pari a € 200,00;
- Per inosservanza ai punti B e D ammenda pari a € 100,00;

ILLECITI PENALI

- I trasgressori saranno inoltre deferiti all'Autorità Giudiziaria competente per una condanna al pagamento di un'ammenda penale da 1.000 a 10.000 Euro in caso di abbandoni di grossi quantitativi di rifiuti e nei casi in cui i rifiuti abbandonati siano stati trasportati a bordo di veicolo, l'organo di polizia giudiziaria procedente, valutando la gravità dei fatti (quantitativi di rifiuti trasportati ,dimensioni degli stessi o particolare categoria di rifiuti) o le modalità dell'abbandono (es: luogo di abbandono), potrà procedere al sequestro dello stesso veicolo nei modi e con i limiti previsti dalla normativa vigente;

- Nel caso di un titolare d'impresa o responsabile di ente, per i quali la disciplina sanzionatoria continua a rinvenirsi nell'articolo 256, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006:

«Si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, le seguenti pene:

- l'arresto da tre mesi a un anno o l'ammenda da 2.600 Euro a 26.000 Euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da 2.600 Euro a 26.000 Euro se si tratta di rifiuti pericolosi»;

In aggiunta alle sanzioni si impone al trasgressore la bonifica dell'area deturpata. Nell'eventualità di abbandono di rifiuti tossici e pericolosi, si procederà altresì ad inoltrare apposita denuncia all'autorità Giudiziaria competente.

DISPONE

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa nota mediante affissione all'Albo Pretorio online per giorni 15 e sul sito web del Comune e con comunicati a mezzo stampa.

DEMANDA

Al personale della Polizia Locale del Comune di Sordio e alle Forze dell'Ordine di vigilare sul rispetto della presente ordinanza e di procedere all'accertamento di eventuali violazioni

INVITA

La cittadinanza a collaborare al rispetto della presente ordinanza e a segnalare agli uffici competenti eventuali violazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 4, Legge 241/90 e s.m.i., si comunica che avverso il presente provvedimento amministrativo è ammesso ricorso al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla sua pubblicazione.

IL SINDACO
Salvatore Iesce